

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 05147/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5147 del 2024, proposto da Bpm Concerti s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Marletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della cultura, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

The Base s.r.l. e New Events s.r.l., non costituite in giudizio;

per l'annullamento,

previa adozione di idonee misure cautelari,

della nota 29 febbraio 2024 n. 0001384 (doc. 1), ricevuta in data 1° marzo e della nota 22 marzo 2024 n. 0001835 (doc. 2), nonché di tutti gli atti ad esse preliminari, connessi o conseguenti ed in particolare, in quanto occorra della nota 26 gennaio

2024 (doc. 3);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della cultura;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2024 la dott.ssa Virginia Giorgini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

PREMESSO che la società ricorrente ha impugnato i provvedimenti con cui il Ministero della cultura – in esecuzione della sentenza di questa Sezione n. 5710 del 4 aprile 2023, confermata dal Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 10260 del 29 novembre 2023 – ha rideterminato l'ammontare del contributo alla stessa spettante in relazione alla procedura di cui all'avviso pubblico del 13 aprile 2021, indetta ai sensi del d.m. 3 marzo 2021, n. 107, come modificato dal d.m. 16 marzo 2021, n. 125, a valere sul fondo istituito dall'art. 183, comma 2, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

CONSIDERATO che alla camera di consiglio del 28 maggio 2024 il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare;

RILEVATO che il ricorso è stato notificato anche alle società The Base s.r.l. e New Events s.r.l., inserite nell'Allegato 1 (*"Elenco integrativo dell'Allegato 1 del decreto direttoriale n. 1263 del 20.9.2021 dei soggetti ammessi ai sensi del dm n. 107, art. 4 del 3 marzo 2021"*) del d.d. 2 novembre 2021, n. 1390, di assegnazione dei contributi *ex art. 4* del citato d.m. n. 107 del 2021;

RITENUTO di dover prendere atto della rinuncia della ricorrente alla trattazione della domanda cautelare con compensazione delle spese della presente fase di giudizio;

RITENUTO altresì che:

- alla luce dell'indirizzo espresso in analoga fattispecie dal Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 maggio 2022, n. 4303, e come già disposto dalla Sezione in relazione al ricorso deciso con la citata sentenza n. 5710 del 2023, va disposta, *ex art. 49*,

comma 1, c.p.a., l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri soggetti ammessi al contributo in esame;

- in accoglimento della richiesta formulata dalla ricorrente e stante l'elevato numero dei controinteressati, deve essere autorizzata la notificazione per pubblici proclami, da eseguirsi con le modalità e nei termini di seguito indicati:

a) entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, a cura della segreteria, della presente ordinanza, la ricorrente provvederà alla pubblicazione sul sito *web* istituzionale del Ministero della cultura – che all'uopo dovrà fornire la massima collaborazione – di un avviso dal quale risulti: l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso; il nome o la denominazione della ricorrente stessa e l'indicazione delle parti intimiate; gli estremi dei provvedimenti impugnati; l'indicazione del nome o denominazione di ciascun controinteressato; una sintesi dei motivi di impugnazione e le domande formulate; l'indicazione del numero e del contenuto della presente ordinanza;

b) entro il successivo termine perentorio di 10 (dieci) giorni, parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell'intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito *web* dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), dà atto della rinuncia alla domanda cautelare e dispone l'integrazione del contraddittorio entro i termini e con le modalità di cui in motivazione.

Compensa le spese della presente fase di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Antonella Mangia, Presidente

Virginia Giorgini, Referendario, Estensore

Luigi Edoardo Fiorani, Referendario

L'ESTENSORE
Virginia Giorgini

IL PRESIDENTE
Antonella Mangia

IL SEGRETARIO